ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 7

Ricorsi giudiziari

1. Le esenzioni e i limiti di responsabilita' contemplati dalla presente Convenzione trovano applicazione in ogni azione promossa contro il vettore per perdite o danni subiti dalle merci facenti oggetto del contratto di trasporto marittimo o per ritardo nella consegna, che l'azione si fondi su responsabilita' contrattuale, extracontrattuale o altro tipo di responsabilita'. 2. Ove l'azione sia intentata contro un preposto o un mandatario del vettore, questi, qualora dimostri di aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi delle esenzioni e limiti di responsabilita' invocabili dal vettore in virtu' della presente Convenzione. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, l'ammontare complessivo dei risarcimenti dovuti dal vettore o persona contemplata al paragrafo 2 del presente articolo non puo' superare i limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-7-ricorsi-giudiziari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it